



Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura ferroviaria negli anni 2021–2024

del 8 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 5 capoverso 1 della legge del 21 giugno 2013²
sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 2020³,
decreta:

Art. 1

Per il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura ferroviaria negli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 14 400 milioni di franchi.

Art. 2

Dal limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere impiegati 500 milioni di franchi per il finanziamento dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura ferroviaria.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 21 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 8 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

¹ RS 101
² RS 742.140
³ FF 2020 4407

Limite di spesa per il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all'infrastruttura ferroviaria negli anni 2021–2024. DF

FF 2020